DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1989

relativa al versamento di anticipi e alla fissazione del contributo comunitario per i premi d'abbandono definitivo di superfici viticole

(89/166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 de Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi d'abbandono definitivo di superfici viticole [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che, ai fini della fissazione annuale del contributo comunitario, le domande di versamento di anticipi e gli elenchi dei premi d'abbandono definitivo presentati dallo Stato membro al FEAOG, sezioni garanzia e orientamento, devono contenere alcuni dati per consentire l'esame della conformità delle spese con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1442/88 e del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione [2], modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 3445/88 [3];

considerando che per consentire un controllo efficace gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi per un periodo di tre anni dopo l'ultima fissazione del contributo comunitario;

considerando che per effettuare il versamento degli anticipi previsto all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88, è necessario che le modalità e le procedure al riguardo siano precisate;

considerando che le misure previste della presente decisione sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di anticipi concernenti le spese imputabili al FEAOG, sezioni garanzia e orientamento di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88, devono essere conformi ai moduli di cui agli allegati I, I.1 e I.2.

Articolo 2

1. Gli anticipi del FEAOG, sezioni garanzia e orientamento, non devono superare l'importo della partecipazione comunitaria al finanziamento delle spese previste nell'anno di riferimento.

2. Gli anticipi non spesi durante l'anno per il quale sono stati versati saranno detratti dagli anticipi da versare per l'anno successivo.

3. Gli anticipi validi per l'anno successivo non possono essere versati prima che sia stato trasmesso alla Commissione l'elenco dei premi d'abbandono definitivo pagati, di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'elenco dei premi d'abbandono definitivo pagati nel corso di un anno, di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88, deve essere conforme ai moduli di cui agli allegati II, II.1, II.2 e III.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, unitamente al primo elenco dei premi d'abbandono definitivo pagati, anche i testi delle disposizioni nazionali d'applicazione e delle istruzioni amministrative, nonché i moduli o gli altri documenti relativi all'applicazione amministrativa dell'azione.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dopo l'ultima fissazione del contributo comunitario, l'insieme dei documenti giustificativi, ovvero le copie certificate conformi di cui dispongono, in base ai quali sono stati decisi i premi previsti dal regolamento (CEE) n. 1442/88 e sono state redatte le domande di anticipi e gli elenchi dei premi.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
[2] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.
[3] GU n. L 302 del 5. 11. 1988, pag. 21.

ALLEGATO I

DOMANDA DI PAGAMENTO DI ANTICIPI PER L'ANNO 19.. NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/88 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI PREMI D'ABBANDONO DEFINITIVO DI SUPERFICI VITICOLE

(Tabella ricapitolativa)

Tipo di premi	Numero previsto di beneficiari	Importo totale delle spese ammissibili previste dallo Stato membro (moneta nazionale)	Importo dell'anticipo richiesto dallo Stato membro (1) (moneta nazionale)
(1)	(2)	(3)	(4)
Premio unico (totali dell'allegato I.1)			
Premio annuale (totali dell'allegato I.2)			
TOTALE			
		Anticipo non utilizzato, riportato dall'anno precedente	
		Importo dell'anticipo richiesto	

(1) Importo pari al massimo al 70 % dell'importo della colonna 3.

ALLEGATO I.1

Aiuto concesso sotto forma di premio unico, in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento

Unità amministrativa (1)	Numero previsto di beneficiari	Superficie interessata (in ha/a/ca)	Importo totale delle spese ammissibili previsto dallo Stato membro (moneta nazionale) (2)	Importo dell'anticipo richiesto dallo Stato membro (moneta nazionale) (3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTALE				

(1) Le unità amministrative devono essere raggruppate per regioni così come sono definite all'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

(2) È stata presa in considerazione un'eventuale detrazione o maggiorazione dei premi, prevista all'articolo 7, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88.

(3) Importo pari al massimo al 70 % dell'importo della colonna 4.

ALLEGATO I.2

Aiuto concesso sotto forma di premio annuale, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento

Unità amministrativa (1)	Numero previsto di beneficiari	Superficie interessata prevista (in ha/a/ca)	Importo totale delle spese ammissibili previste dallo Stato membro (moneta nazionale)	Importo dell'anticipo richiesto dallo Stato membro (moneta nazionale) (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTALE				

(1) Le unità amministrative devono essere raggruppate per regioni così come sono definite all'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88.

(2) Importo pari al massimo al 70 % dell'importo della colonna 4.

È confermato che :

a) le domande di concessione del premio d'abbandono definitivo di superfici viticole sono state inoltrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente e comprendono le indicazioni e i documenti giustificativi previsti all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2729/88 ; la procedura d'istruzione delle domande d'aiuto è conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6 di detto regolamento ;

b) l'anticipo richiesto riguarda le superfici viticole destinate alle produzioni o alle colture di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

c) la concessione del premio è subordinata alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

d) i richiedenti hanno assunto l'impegno di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

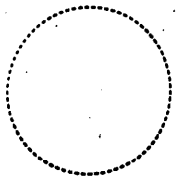
e) i premi previsti rispettano, secondo i casi, gli importi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88 e, per la Spagna, gli importi di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2729/88 ;

f) per i premi d'abbandono definitivo concessi sotto forma di premi annuali, gli importi e le condizioni di concessione sono quelli previsti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

g) i premi d'abbandono definitivo anticipati ai viticoltori sono concessi alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2729/88 ;

h) gli stanziamenti necessari alla partecipazione finanziaria nazionale sono disponibili e saranno versati ai beneficiari durante l'anno per il quale sono richiesti gli anticipi ;

i) gli anticipi saranno messi a disposizione dei beneficiari entro la fine dell'anno. All'atto del versamento del premio d'abbandono definitivo, i beneficiari saranno informati, in modo appropriato, degli stanziamenti provenienti dalla Comunità (una nota d'informazione sulla procedura prevista è allegata alla presente domanda).



.....

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO II

ELENCO DEI PREMI D'ABBANDONO DEFINITIVO PAGATI

Relazione concernente l'utilizzazione degli anticipi versati per l'anno 19.. nel quadro del regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione di premi d'abbandono definitivo di superfici viticole

(Tabella ricapitolativa)

Tipo di premi	Numero previsto di beneficiari	Importo totale delle spese ammissibili effettuate dallo Stato membro (moneta nazionale)	Partecipazione del FEAOG richiesta (1) (moneta nazionale)
(1)	(2)	(3)	(4)
Premio unico (totali dell'allegato II.1)			
Premio annuale (totali dell'allegato II.2)			
TOTALE			
		Importo dell'anticipo totale disponibile per l'anno:	
		Importo dell'anticipo non utilizzato da riportare all' anno successivo o importo del saldo da rimborsare:	

(1) Importo pari al massimo al 70 % dell'importo della colonna 3.

ALLEGATO II.1

Aiuto concesso sotto forma di premio unico, in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento

Unità amministrativa (1)	Numero di beneficiari	Superficie interessata (in ha/a/ca)	Importo totale delle spese ammissibili effettuate dallo Stato membro (moneta nazionale) (2)	Partecipazione del FEAOG richiesta (moneta nazionale) (3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTALE				

(1) Le unità amministrative devono essere raggruppate per regioni così come sono definite all'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

(2) È stata presa in considerazione un'eventuale detrazione o maggiorazione dei premi, prevista all'articolo 7, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88.

(3) Importo pari al massimo al 70 % dell'importo della colonna 4.

ALLEGATO II.2

Aiuto concesso sotto forma di premio annuale, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento

Unità amministrativa (1)	Numero di beneficiari	Superficie interessata (in ha/a/ca)	Importo totale delle spese ammissibili effettuate dallo Stato membro (moneta nazionale)	Partecipazione del FEAOG richiesta (moneta nazionale) (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTALE				

(1) Le unità amministrative devono essere raggruppate per regioni così come sono definite all'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88.

(2) Importo pari al massimo al 70 % dell'importo della colonna 4.

È confermato che :

a) il premio è stato concesso per l'abbandono definitivo di superfici viticole destinate alla produzione o alle colture di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

b) il premio d'abbandono definitivo non è stato concesso per le superfici di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

c) la concessione del premio è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

d) lo Stato membro ha controllato il rispetto degli impegni e delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

e) per i premi concessi a favore delle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, la resa per ettaro è stata determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/88 e successivamente attestata da una dichiarazione ufficiale ;

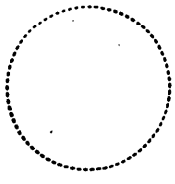
f) i premi concessi in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1442/88 riguardano le varietà di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2729/88 ; i premi concessi a favore di superfici in coltura associata sono espressi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ; in caso di concessione di premi alle cantine cooperative o alle associazioni di viticoltori, sono state rispettate le regole di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

g) le domande d'aiuto sono state inoltrate entro il 31 dicembre della campagna in questione e sono state istruite conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2729/88 ;

h) i premi rispettano, secondo i casi, gli importi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88 e, per quanto riguarda la Spagna, gli importi di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2729/88 ;

i) se il premio d'abbandono definitivo è concesso sotto forma di premio annuale, l'importo del premio e le condizioni di concessione rispettano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1442/88 ;

j) il premio d'abbandono definitivo viene pagato al più tardi alla fine dell'anno civile successivo a quello durante il quale è stata presentata la domanda, purché il richiedente abbia comprovato l'effettiva estirpazione ; i premi d'abbandono definitivo da anticipare ai viticoltori sono concessi secondo le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2729/88.



.....

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO III

Recuperi effettuati durante l'anno 19.. per i premi pagati a norma del regolamento (CEE) n. 1442/88

Unità amministrativa	Numero di aziende interessate	Eventuali riferimenti regolamento (CEE) n. 283/72	Superficie interessata (in ha/a/ca) (1)	Spesa ammissibile recuperata (moneta nazionale) (1)
1	2	3	4	5

(1) Per i casi che sono stati oggetto di una comunicazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio (GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1), queste informazioni dovranno essere indicate distintamente.